

ALLEGATO "A" AL REP. N. 8047/5441

STATUTO

Art. 1

E' costituita la Società per Azioni con la denominazione "Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco" con sede in Pré Saint Didier (Aosta).

Art. 2

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

a) la costruzione della galleria stradale attraverso il massiccio del Monte Bianco e la parte prevista dalla Convenzione fra l'Italia e la Francia e relativo annesso, firmata a Parigi il 14 marzo 1953 approvata con legge 1° agosto 1954 n. 846 ed entrata in vigore in seguito allo scambio delle ratifiche il 22 giugno 1957;

b) l'esercizio della suddetta galleria stradale, nella forma che sarà stabilita in applicazione dell'art. 7 della predetta Convenzione;

c) il concorso al miglioramento del sistema viario di accesso alla suddetta galleria stradale, entro i confini della Regione Valle D'Aosta, da effettuarsi d'intesa con le Amministrazioni interessate, anche attraverso la partecipazione al capitale di Società aventi per oggetto la realizzazione, entro i confini della Valle D'Aosta, di infrastrutture per il miglioramento del sistema viario di accesso alla galleria stradale;

d) la costruzione e/o la gestione di trafori internazionali, anche attraverso la partecipazione al capitale di altre Società;

e) la partecipazione ad iniziative di collegamento intermodale del trasporto commerciale su ruota;

f) tutte le operazioni finanziarie, commerciali ed industriali, dirette o indirette,

ivi compresa l'acquisizione di partecipazioni ritenute opportune ed utili al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 3

La durata della Società é fissata fino a tutto il 31 dicembre 2055.

Art. 4

Il Capitale sociale é di Euro 198.749.200,00 (Euro centonovantottomilioni settecentoquarantanovemila duecento/00) suddiviso in numero 3.848.000= azioni da euro 51,65= ciascuna, così ripartito:

n. 2.202.980 azioni "A" di cui: 120.250 del Cantone di Ginevra, 120.250 della Città di Ginevra, 1.962.480 di Privati Italiani, 1.645.020 azioni "B" di cui: 1.236.170 dello Stato Italiano, 408.850 della Regione Autonoma Valle D'Aosta. Le azioni non possono essere costituite convenzionalmente in garanzia, senza il preventivo consenso motivato del Consiglio di Amministrazione.

Le azioni sono nominative e rappresentate da titoli azionari.

La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione.

Art. 5

La Società ai sensi del par. 2, Sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, ha i seguenti Organi:

- a) L'Assemblea degli Azionisti
- b) Consiglio di Amministrazione
- c) Collegio dei Sindaci.

Art. 6

L'Assemblea degli Azionisti si riunisce in sede ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria é convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'Esercizio Sociale, essa può essere convocata nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 7

La convocazione dell'Assemblea, che può aver luogo anche fuori dalla sede sociale, si fa mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, ai Soci con lettera raccomandata A.R., ovvero con telegramma, telefax o altri mezzi telematici che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, in tutti i casi comunicato almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso può essere fissato il giorno delle convocazioni successive alla prima, a norma di legge. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 8

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria delibera in prima ed in seconda convocazione con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e

2369 C.C., salvo che per le modifiche degli articoli 16-bis, 16-ter, 20 e 20- bis

e 21 (e del primo comma del presente articolo) per cui è richiesto il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale.

Ogni azione ha diritto a un voto.

Per l'intervento all'Assemblea il soggetto avente diritto di voto dovrà aver depositato almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza le proprie azioni presso la sede sociale o presso le Aziende di Credito o Società Finanziarie indicate nell'avviso di convocazione.

Le azioni depositate non potranno essere ritirati prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

Il soggetto avente diritto di voto potrà farsi rappresentare all'assemblea mediante delega scritta ai sensi di legge.

In caso di partecipazione all'assemblea con le modalità di cui al successivo comma del presente articolo, la delega dovrà pervenire alla Società prima dell'apertura dei lavori assembleari.

E' consentito l'intervento in assemblea per videoconferenza, a condizione che:

(i) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere l'assemblea tenuta in detto luogo;

(ii) sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(iii) sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti ed alla votazione, nonché di

ricevere o trasmettere documenti.

(iv) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Coloro che intendono partecipare all'Assemblea con le modalità di cui al comma precedente, dovranno comunicare alla Società, contestualmente al deposito delle azioni di cui al precedente comma 2, le informazioni necessarie alla realizzazione del collegamento video.

Art. 9

L'Assemblea elegge il suo Presidente fra gli intervenuti.

Il Presidente nomina un Segretario anche tra coloro non aventi diritto al voto e, occorrendo due scrutatori fra gli aventi diritto al voto presenti.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione si compone di 21 membri dei quali: 6 nominati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e designati come segue: 1 dal Ministero degli Affari Esteri, 1 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, 3 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui 2 su indicazione di Autostrade dello Stato S.p.A., 1 dal Ministero delle Attività Produttive, 2 nominati dalla Regione Autonoma Valle D'Aosta, 1 nominato dalla Città di Ginevra, 1 nominato dal Cantone di Ginevra, 11 nominati dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è designato, tra i membri del Consiglio stesso, dal Ministero degli Affari Esteri, sentiti gli altri Ministeri di cui al comma precedente ed è nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I membri del Consiglio durano in carica tre esercizi e scadono alla data

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili o confermabili.

Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Vice Presidente e un Amministratore Delegato e nomina altresì un Segretario, il quale potrà essere anche persona estranea al Consiglio.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione che si riunisce almeno ogni sei mesi é convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dall'Amministratore Delegato o da almeno cinque Consiglieri, o da due Sindaci Effettivi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio sarà convocato dal Vice Presidente.

La convocazione viene fatta per lettera raccomandata o telegramma o telefax o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento a domicilio di ciascun Consigliere o Sindaco Effettivo con il preavviso di almeno cinque giorni, in caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato per telegramma

con ventiquattro ore di preavviso.

Art. 13

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione é necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

È ammessa la possibilità che la partecipazione alle adunanze avvenga anche in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Peraltro, sarà comunque necessario il voto favorevole del Presidente e di due membri almeno di nomina governativa per le deliberazioni aventi i seguenti oggetti: 1) proposta di modificazioni allo Statuto, ai sensi dell'art. 6 della legge 1° agosto 1954 n. 846; 2) richiamo dei decimi del Capitale sottoscritto e non versato; 3) emissioni di obbligazioni e loro caratteristiche; 4) progetto di bilancio d'esercizio annuale e la proposta di destinazione degli utili ai sensi dell'art. 20; 5) partecipazioni ad altre Società ed Enti; 6) istituzioni di sedi, succursali ed uffici; 7) acquisti ed alienazioni di immobili; 8) redazione della lista di cui al penultimo comma dell'art. 16; 9) nomina e revoca del segretario del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della Società, salvo le facoltà riservate per legge all'Assemblea Generale degli Azionisti.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

L'organo amministrativo della Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e segg. codice civile.

Art. 15

La firma sociale e la rappresentanza legale, contrattuale e giudiziaria attiva e passiva della Società, avanti ad ogni autorità, ufficio pubblico o privato nonché avanti ad ogni organo o grado di giurisdizione spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il potere di rappresentanza e di firma sociale può anche essere conferito dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i limiti, per particolari operazioni ben determinate, ad uno o più Amministratori. Peraltro, per l'esecuzione di operazioni, per le quali, a norma del precedente articolo 13, è prevista la maggioranza qualificata, occorrerà invece la firma abbinata del Presidente del Consiglio di Amministrazione, o del Vice Presidente e dell'Amministratore Delegato.

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni e propri poteri ad alcuni suoi componenti, fissandone i poteri, le attribuzioni, i compensi

e le eventuali cauzioni. Può inoltre attribuire incarichi speciali a singoli suoi membri, fissandone le relative attribuzioni, sentito il Collegio Sindacale, e nominare ispettori e Procuratori per funzioni e atti determinati. Nomina nel proprio seno un Comitato esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dall'Amministratore Delegato e da altri cinque Consiglieri di cui quattro di nomina governativa, rappresentanti dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze, delle Infrastrutture e dei Trasporti, e delle Attività Produttive. A detto Comitato, il Consiglio può delegare, nei limiti dell'art. 2381 C.C., attribuzioni e poteri suoi propri. Il Comitato esecutivo delibera a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi dell'opera di esperti prescelti da una lista redatta dal Consiglio stesso.

L'Amministratore Delegato e il Comitato Esecutivo, se costituito, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 16-bis

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al suo interno un Comitato Controllo e Rischi e un Comitato Parti Correlate.

Il Comitato Controllo e Rischi esprime pareri non vincolanti e, in particolare, nel coadiuvare il Consiglio di Amministrazione:

a) valuta, sentiti il revisore legale e l'organo di controllo, il corretto utilizzo dei principi contabili e in particolare la correttezza e adeguatezza dei fondi iscritti a bilancio, i criteri per la loro determinazione e le modifiche di tali criteri;

b) valuta l'idoneità dell'informazione finanziaria a rappresentare correttamente il modello di business, le strategie della società, l'impatto della sua attività e le performance conseguite;

c) esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali e supporta le valutazioni e le decisioni dell'organo di amministrazione relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui quest'ultimo sia venuto a conoscenza;

d) esamina le relazioni periodiche e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione di internal audit;

e) monitora l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione di internal audit;

f) riferisce all'organo di amministrazione, almeno in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Il Comitato Parti Correlate esprime pareri preventivi e non vincolanti in materia di operazioni con parti correlate della Società (identificate come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento CE n. 1606/2002).

Sono escluse dalla competenza del Comitato Parti Correlate:

a) le attribuzioni di compensi agli amministratori e sindaci deliberate dall'assemblea o effettuate nei limiti di un importo massimo stabilito dall'assemblea;

b) le attribuzioni di compensi agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi di statuto deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., purché consti il parere favorevole del Collegio

Sindacale;

c) le operazioni con il Traforo del Monte Bianco GEIE e con società controllate dalla Società – anche congiuntamente – e con le società collegate alla Società, salvo che nelle società controllate o collegate vi siano interessi significativi di altre parti correlate della Società quali, ad esempio la partecipazione di uno dei soci della Società per oltre il dieci per cento del capitale;

d) le operazioni al di sotto della soglia di esiguità stabilita dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Comitato;

e) le operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni;

f) le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quello di mercato o standard, fermo che delle operazioni così eccettuate sarà data informativa trimestrale al Comitato Parti Correlate.

Il Consiglio di Amministrazione approva appositi regolamenti per disciplinare l'attività del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Parti Correlate, fermi i seguenti principi:

a) i Comitati saranno costituiti ciascuno da 5 componenti non esecutivi;

b) un consigliere può essere parte di entrambi i Comitati;

c) in ciascun Comitato un membro dovrà essere scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione di nomina governativa e un membro dovrà essere scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione di designazione di Autostrade dello Stato S.p.A.;

d) ciascun membro dei Comitati, impregiudicati i suoi diritti ai sensi dell'art. 2381 c.c., ha diritto che, per il tramite del Comitato di appartenenza, gli siano forniti dalla Società documenti e informazioni funzionali all'assolvimento dei

compiti del Comitato di appartenenza;

e) gli altri componenti non esecutivi del Consiglio di Amministrazione hanno diritto ad assistere alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi;

f) il Collegio Sindacale ha diritto di partecipare a tutte le riunioni dei Comitati.

Art. 16-ter

Il Consiglio di Amministrazione approva e aggiorna annualmente le procedure interne per definire gli obiettivi di gestione delle risorse finanziarie della Società e le modalità operative afferenti al processo di investimento, in funzione degli obiettivi strategici della Società.

Gli organi delegati curano che il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della periodica informativa sull'andamento economico e finanziario della Società, possa esprimere le sue valutazioni sulle scelte di investimento delle risorse finanziarie della Società.

Gli organi delegati curano altresì che il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della periodica informativa sull'andamento economico e finanziario delle controllate, possa esprimere le sue valutazioni sul Piano Economico Finanziario delle controllate, e ciò prima della sua sottoscrizione con il Concedente.

Gli organi delegati sottopongono al Consiglio di Amministrazione il budget annuale e i successivi eventuali aggiornamenti e informano, almeno con periodicità annuale, il Consiglio di Amministrazione dei contenuti del piano industriale e delle sue variazioni significative.

Art. 17

Il Collegio Sindacale si compone di cinque Sindaci Effettivi e due Supplenti; il Presidente del predetto organo e un Sindaco effettivo saranno nominati dal

Ministero dell'Economia e delle Finanze; un Sindaco Effettivo e uno Supplente saranno nominati dal Ministero delle Attività Produttive.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Revisione legale dei Conti

Art. 18

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

a) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;

b) verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture.

L'attività di revisione legale dei conti è effettuata in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti.

L'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina anche il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispet-

tivo durante l'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al loro ultimo terzo esercizio.

Il revisore è rieleggibile in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti.

L'Assemblea, ove ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2409-bis codice civile, può affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale. In tal caso tutti i membri del collegio sindacale devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I revisori legali dei conti debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta applicabili.

Art. 19

L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20

Gli utili netti sono costituiti dai ricavi detratti tutti i costi della Società, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti per rischi ed oneri ivi inclusi quelli al "Fondo rinnovi, ampliamenti, miglioramenti" e quelli al "Fondo rischi diversi". Da tali utili, salvo delibera dell'assemblea ordinaria di riportare in parte o tutto gli utili a nuovo che dovrà essere assunta con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale, si preleva annualmente, nell'ordine e nei limiti di capienza degli utili stessi:

1. il 5% (cinque per cento) per costituire la riserva legale di cui all'art. 2430 C.C.;

2. l'ammontare necessario per il pagamento alle azioni B di un dividendo pari al 2% (due per cento) del loro valore nominale ("Dividendi Privilegiati");

3. l'ammontare necessario per il pagamento alle azioni A e B di un dividendo pari al 6% (sei per cento) del loro valore nominale ("Dividendi Ordinari");

4. un importo da destinare a riserva statutaria, per (i) le finalità di cui all'art. 2 lett. c) necessario a far fronte al miglioramento del sistema viario di accesso alla galleria stradale entro i confini della Regione Valle d'Aosta, e in particolare per le acquisizioni di partecipazioni azionarie già intervenute o deliberate in via programmatica dal Consiglio di Amministrazione della Società, in altre società aventi per oggetto la realizzazione, entro i confini della Valle d'Aosta, di infrastrutture per il miglioramento del sistema viario di accesso alla galleria stradale e/o per (ii) gli interventi funzionali alla riabilitazione, ammodernamento e potenziamento della galleria stradale del massiccio del Monte Bianco. La quota di riserva statutaria eventualmente eccedente gli importi deliberati, e destinati alle suddette finalità potrà essere in tutto o in parte destinata all'aumento del Capitale Sociale con deliberazione di aumento del Capitale Sociale, dell'assemblea straordinaria assunta con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale.

Nel caso in cui con riferimento ad uno o più esercizi, per l'assenza di utili sufficienti, non siano distribuiti i Dividendi Privilegiati e/o i Dividendi Ordinari, le azioni B e A avranno diritto a recuperare la porzione di dividendi non distribuita in via privilegiata nei successivi esercizi (rispettivamente i "Dividendi Privilegiati Cumulativi" e i "Dividendi Ordinari Cumulativi") o, ove non recuperata nel corso di un successivo esercizio, in via preferenziale in sede di liquidazione della società.

Resta inteso che:

- a) in ogni caso il recupero dei Dividendi Privilegiati Cumulativi e dei Dividendi Ordinari Cumulativi è prioritario rispetto alla distribuzione dei dividendi degli esercizi successivi;
- b) la distribuzione dei Dividendi Privilegiati Cumulativi avrà la priorità sia rispetto alla distribuzione dei Dividendi Ordinari sia rispetto alla distribuzione dei Dividendi Ordinari Cumulativi, indipendentemente dalla data di maturazione dei Dividendi Ordinari Cumulativi e dei Dividendi Privilegiati Cumulativi;
- c) la distribuzione dei Dividendi Ordinari Cumulativi avrà la priorità rispetto ai Dividendi Privilegiati.

L'eventuale somma disponibile dopo i prelevamenti di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3 e 4 costituisce l'importo dei superbenefici da distribuire a favore degli azionisti e delle collettività che hanno versato sovvenzioni nel modo seguente: - 1/4 a tutte le azioni; - 3/4 allo Stato Italiano, alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, al Cantone di Ginevra e alla Città di Ginevra, proporzionalmente alle sovvenzioni versate.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità di cui all'art. 2433-bis del codice civile.

Art. 20 bis Norma transitoria

Successivamente alla delibera dell'assemblea straordinaria dell'anno 2024 che introduce la presente norma transitoria, le azioni di classe “B”, previa una o più deliberazioni assembleari di distribuzione, avranno diritto, in via privilegiata, ad una attribuzione straordinaria di dividendi per un ammontare di Euro 4.550.000,00 (quattromilioni cinquecento cinquantamila/00). Fino al completamento della distribuzione straordinaria privilegiata di cui alla presente nor-

ma transitoria, non si potrà procedere alla distribuzione di utili o riserve ai sensi dell'art. 20 dello statuto, impregiudicato che i Dividendi Privilegiati e i Dividendi Ordinari eventualmente non distribuiti per effetto di questa disposizione saranno considerati, rispettivamente, Dividendi Privilegiati Cumulativi e Dividendi Ordinari Cumulativi. Gli effetti della presente norma transitoria si esauriranno all'avvenuto versamento, del predetto importo di Euro 4.550.000,00 (quattromilioni cinquecento cinquantamila /00)

Art. 21

Dopo l'estinzione del passivo, dei carichi sociali e il pagamento delle spese privilegiate, come degli onorari di liquidazione il prodotto netto della liquidazione sarà ripartito fra le azioni di tutte le categorie e le sovvenzioni accordate dagli Enti in proporzione all'ammontare nominale originale delle azioni e delle sovvenzioni.

Art. 22

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile.

F.to Emily Marinella Rini

Francesca Parenti Notaio